

D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, artt. 9, 43; d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 31; d.p.r. 28 settembre 1987, n. 567, recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del d.p.r. 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87, art. 20, c. 5.

La speciale indennità c.d. “piccola De Maria”, la cui funzione consiste nella perequazione tra il trattamento del personale universitario e quello dipendente dalle aziende sanitarie locali, è computabile nella quota “A” di pensione; al fine della sua determinazione occorre considerare tutto il trattamento complessivo goduto dal dipendente, comprese altre indennità ove presenti, tra cui anche la speciale indennità percepita dal personale universitario transitato presso le aziende sanitarie.

30 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 14 giugno 2023; Pres. Aloisio, Est. Colavecchio, P.M. Carlotti; S.G. c. Proc. gen. e altri.

Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 1 luglio 2022, n. 575.

Responsabilità amministrativa e contabile – Istituto autonomo case popolari – Presidente e componenti del consiglio di amministrazione – Conferimento incarico dirigenziale per durata inferiore a tre anni – Illegittimità – Sussistenza – Condanna civile alla corresponsione delle differenze retributive al dirigente senza utilità per l'ente conferente – Danno indiretto – Sussiste.

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 19, c. 6-ter.

Responsabilità amministrativa e contabile – Istituto autonomo case popolari – Presidente e componenti del consiglio di amministrazione – Conferimento incarico dirigenziale per durata biennale – Illegittimità – Sussistenza – Colpa grave – Sussiste.

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, c. 6-ter.

Responsabilità amministrativa e contabile – Istituto autonomo case popolari – Presidente e componenti del consiglio di amministrazione – Conferimento incarico dirigenziale per durata inferiore a quella minima – Danno indiretto – Quantificazione – Autonomia del processo contabile da quello civile – Sussiste.

C.g.c., artt. 1, 3; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Sussiste la responsabilità del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di un istituto autonomo case popolari a seguito del danno indiretto derivante da sentenza di condanna civile del

Sezione d'appello Regione Siciliana

26 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 30 maggio 2023; Pres. Lo Presti, Est. Colavecchio; P.S. c. Inps.

Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 4 gen-naio 2022, n. 9.

Pensioni civili e militari – Pensioni “miste” – Inclusione nella quota “A” di pensione – Indennità c.d. “piccola De Maria” – Sussistenza – Considerazione complessiva delle indennità percepite in corso di servizio – Computo.

predetto istituto a corrispondere al dirigente, nominato per una durata annuale, la differenza tra il suddetto trattamento e quello da corrispondersi fino alla durata minima legale di due anni (nella specie, non è stata considerata dirimente la circostanza che, sul punto, era stato richiesto un parere di un legale esterno che aveva ritenuto legittimo l'operato degli appellanti).

È connotato da colpa grave l'affidamento di un incarico dirigenziale non generale per una durata annuale con conseguente condanna dell'amministrazione, da parte del giudice civile, alla corresponsione al dirigente nominato per un solo anno del differenziale retributivo; tuttavia, in assenza di un limite minimo, fissato dalla norma statale, riguardante la durata dell'incarico, all'epoca dei fatti e in presenza di una pacifica applicazione del termine biennale in ambito regionale la determinazione dell'importo da risarcire può riguardare solamente l'anno eccedente e non l'intero triennio, in relazione al quale la giurisprudenza non si era ancora espressa in modo univoco.

La quantificazione del danno indiretto determinata dal giudice civile non comporta in via automatica quella del danno da risarcire nel processo di responsabilità amministrativa; infatti, da un lato i soggetti chiamati in giudizio davanti al giudice contabile non sono stati parti nel giudizio civile nei confronti della sola amministrazione, dall'altro i presupposti della responsabilità sono diversi nei due plessi giudiziari; ne deriva l'assoluta autonomia del giudizio contabile sia in ordine alla sussistenza della responsabilità risarcitoria che con riguardo alla sua quantificazione.

* * *